

AcegasApsAmga S.p.A.

Sede legale: Via del Teatro 5 34121 Trieste
tel. 040.7793111 fax 040.7793427
info.ts@acegasapsamga.it
www.acegasapsamga.it

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA DERMS IN GRADO DI SVILUPPARE LA STIMA DELLO STATO IN NEAR REAL TIME DELLE RETI MT E BT DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA DI ACEGASAPSAMGA.

TENDER T24-6157 RDO R24-6921 – CIG n. B267DD33B1

PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - Missione 2 “Rivoluzione verde e Transizione Ecologica” - Componente 2 “Energie Rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” - Ambito di Intervento/misura 2 “Potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete” – Investimento 2.1 “Rafforzamento Smart Grid”, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 06 agosto 2021 - Codice progetto n. SG-ACE-024 – Nome progetto “Progetto di potenziamento e digitalizzazione in ottica Smart Grid della rete di Distribuzione Elettrica AcegasApsAmga di Trieste”. Codice Intervento M2C2.2.1. CUP F98B22001400006.

RISPOSTE A QUESITI
(alla data del 31.07.2024)

In esito alle richieste di chiarimenti pervenute, si pubblicano i quesiti posti e di seguito le risposte fornite.

Q1: Si richiede di precisare se con l'espressione "*contratti/ordini analoghi a quello oggetto del presente procedimento per un importo totale maturato nel predetto quinquennio pari ad almeno Euro 1.000.000,00 IVA esclusa*", si intende che:

- a) i progetti iniziati prima del 01/01/2019 ma terminati successivamente a tale data, sono validi per il loro valore complessivo (a patto che sia affine nello scopo) o solamente per la quota parte fatturata a seguito del 01/01/2019?**
- b) i progetti con go-live già avvenuto ma non ancora terminati, sono validi per il loro valore complessivo (a patto che sia affine nello scopo) o solamente per la quota parte già fatturata?**
- c) si conferma che sono valide le fatture già avvenute all'interno dell'anno solare 2024?**

R1: In relazione al fatturato per contratti/ordini analoghi, si precisa quanto segue:

- a) E' possibile dichiarare ordini/contratti analoghi a quello oggetto del presente procedimento svolti in tutto od in parte nel periodo dal 11/7/2019 al 10/7/2024. I progetti iniziati prima del 01/01/2019 ma terminati successivamente a tale data sono validi solamente per la quota parte fatturata nel periodo dal 11/7/2019 al 10/7/2024 a patto che sia attestabile il buon esito da parte della Committente per quanto già eseguito senza contestazioni di sorta;**
- b) per quanto attiene i progetti non ancora terminati, si considera valida per il soddisfacimento del requisito la sola quota parte già fatturata sino al 10/07/2024,**

a patto che sia attestabile il buon esito da parte della Committente per quanto già eseguito senza contestazioni di sorta;

- c) si conferma che per l'anno 2024 sono accettate le fatture per contratti/ordini analoghi fino al 10/7/2024, ferma restando l'attestazione di buon esito da parte della Committente per quanto già eseguito senza contestazioni di sorta.

Q2: Si richiede di confermare che, all'interno dell'espressione "*contratti/ordini analoghi a quello oggetto del presente procedimento per un importo totale maturato nel predetto quinquennio pari ad almeno Euro 1.000.000,00 IVA esclusa*", sono considerati accettabili anche progetti europei affini nello scopo.

R2: Si conferma.

Q3: Si richiede se i Certificati di Regolare Esecuzione (CRE) debbano seguire uno standard oppure siano liberi. Nel primo caso, si richiede un template, nel secondo si richiede di precisare le informazioni che devono essere necessariamente presenti.

R3: I Certificati di Regolare Esecuzione posso essere resi in forma libera. A condizione che dagli stessi si evinca che l'Ente committente ha attestato il buon esito della fornitura/prestazione dichiarata, senza contestazioni di sorta.

Q4: Con riferimento all'ALLEGATO A - SECURITY BY DESIGN, si chiede di confermare che, qualora non si preveda l'aggiunta di infrastruttura, con relative gestione di lavoro e postazioni, all'interno di questo documento ci si possa focalizzare esclusivamente sui requisiti di sicurezza relativi all'applicazione.

R4: Come specificato al paragrafo 8.3 della specifica tecnica, l'allegato A rappresenta un elenco di misure di sicurezza a livello esemplificativo non esaustivo. A seguito della proposta tecnica del fornitore si provvederà a definire le misure di sicurezza necessarie. Si conferma che, in caso di fornitura di sola applicazione senza forniture di nuove infrastrutture ex-novo, ci si possa focalizzare sui requisiti di sicurezza relativi alla sola applicazione.

Q5: Si chiede di confermare che in caso di aggiudicazione della gara nel relativo contratto saranno presenti le seguenti clausole ovvero clausole di contenuto analogo:

- **Proprietà industriale ed intellettuale – Prodotti Software**

1. Il Fornitore si riserva tutti i diritti, titoli, facoltà e interessi inerenti il Sistema software in fornitura. Non potrà essere reso disponibile a terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore e dovrà essere restituito allo stesso in qualsiasi caso il Contratto non venga eseguito, ovvero, sia cessato anticipatamente per qualsiasi causa.
2. Il Cliente si impegna a rispettare i diritti di proprietà industriale e intellettuale inerenti i Prodotti commercializzati o comunque utilizzati dal Fornitore, così come i marchi

ed i segni distintivi dallo stesso utilizzati, applicando e facendo applicare integralmente le disposizioni dettate in materia, evitando ed impedendo qualsiasi tipo di azione, anche da parte di terzi, che possa comportare violazione degli stessi. Pertanto, il Cliente si impegna, per sé e per qualunque terzo abbia accesso ai Prodotti del Fornitore che si trovino presso di sé, a puro titolo esemplificativo: a) non copiare, riprodurre, divulgare, in nessuna forma, gli stampati del Fornitore di qualsiasi genere e specie; b) a non compilare a ritroso, a non copiare, a non riprodurre, a non divulgare, in nessuna forma, i Prodotti software in qualsiasi modo forniti o concessi in licenza, anche a titolo gratuito, dal Fornitore; c) a non cancellare o oscurare in qualsiasi modo i segni distintivi in genere apposti su qualsiasi prodotto fornito o concesso in uso dal Fornitore.

In qualsiasi caso di violazione da parte del Cliente degli impegni previsti nella presente clausola, il Fornitore potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

3. La fornitura include solo le licenze d'uso delle applicazioni, quindi il Cliente non acquistala proprietà del software, ma solo il diritto di usarlo per la sua attività commerciale, uso che è limitato al diritto d'installazione su determinate macchine, alla visualizzazione e l'esecuzione dei programmi per lo scopo previsto dalla licenza. Tutti gli altri diritti restano in capo al Fornitore, tra i quali rientrano, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, la possibilità di copiarlo e modificarlo. In tal caso il cliente non potrà avere mai la disponibilità del codice sorgente e quindi non potrà autonomamente gestire o modificare le funzionalità del software.

- **Responsabilità**

Salvo i limiti inderogabili di cui all'art. 1229. c.c. nonché nei casi di violazione di brevetti, lesioni o morte di persone, (i) il Fornitore in nessun caso sarà responsabile verso il Cliente per qualsiasi danno indiretto e/o consequenziale nonché per perdite di profitti e perdite di produzione e (ii) la responsabilità del Fornitore per i danni diretti non potrà in nessun caso complessivamente eccedere un importo pari al 100% del valore del corrispettivo contrattuale.

- **Penali**

Le penali applicabili a qualsiasi titolo in relazione al presente Contratto, non potranno in alcun caso eccedere il 10% del valore netto del Contratto stesso. È esclusa la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno in caso di applicazione di penali per ritardo.

R5:

- **Proprietà industriale ed intellettuale – Prodotti Software**

Considerato che la proprietà intellettuale del software è in capo al fornitore, si conferma.

- **Responsabilità**

Si conferma quanto richiesto.

- **Penali**

Si conferma che le penali non potranno eccedere un valore pari al 10% dell'importo netto contrattuale come da art. 10 p. 11 del C.S.A.

Si precisa che salvi i limiti inderogabili di legge, l'Impresa non sarà tenuta a risarcire alla Committente il lucro cessante e/o gli eventuali danni indiretti e/o mediati. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Impresa non sarà chiamata a risarcire i danni relativi a perdita di fatturato, a perdita di profitto.

La Responsabile Acquisti e Appalti

Ing. Maria Mazzurco

(Originale firmato digitalmente)